

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente – Avv. Maurizio Greco, Dr. Lucio Molinari, Dr. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI, LETTIERI SIMONE, SETTEN ETTORE, SCHETTINO GERARDO, DI RUOCCO GIANLUCA E DELLA TREVISO FOOTBALL 1993 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1, 2 E 3, DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 7, COMMA 1, LETTERE A E B, DELL’ART. 12, COMMA 7, DELL’ART. 15, COMMI 1 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI E DEL PAR. V ALLEGATO A “CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE” (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 12.10.2009)

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del dispositivo relativo al ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale unitamente alla motivazione.

2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/CAVESE DELL’8.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 10.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BORRELLI LUCA SEGUITO GARA NOCERINA/SAN MARINO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SAN MARINO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina di di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CORDA NINNI SEGUITO GARA PAVIA/ALGHERO DEL 15.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 27 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete